

**COMUNE DI BROGNATURO**

**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

## **INDICE**

### **CAPITOLO PRIMO GENERALITA'**

- Art. 1 – Limiti per la distribuzione
- Art. 2 – Modalità di erogazione per la fornitura

### **CAPITOLO SECONDO IMPIANTI**

- Art. 3 – Impianti di distribuzione
- Art. 4- Impianti di derivazione
- Art. 5 – Apparecchi di misura
- Art. 6 – Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura
- Art. 7 – Impianti interni
- Art. 8 – Verifiche ed ispezioni – Diritto di accesso

### **CAPITOLO TERZO ALLACCIAMENTI**

- Art. 9 – Richiesta di allacciamento
- Art. 10 – Preventivi
- Art. 11 – Rinuncia
- Art. 12 – Servitù

### **CAPITOLO QUARTO BOCCHÉ ANTINCENDIO PRIVATE**

- Art. 13 – Bocche antincendio private
- Art. 14 – Tariffe per bocche antincendio
- Art. 15 – Cauzione per bocche antincendio
- Art. 16 – Attivazione e consegna

### **CAPITOLO QUINTO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

- Art. 17 – Condizioni e clausole regolanti l'utenza
- Art. 18 – Destinatario ed uso della fornitura
- Art. 19 – Cessione del contratto – Trasferimento nell'ambito del territorio comunale

- Art. 20 – Cessione dei locali e subentro nella fruizione del servizio
- Art. 21 – Anticipo contrattuale
- Art. 22 – Oneri fiscali e vari

- Art. 23 – Responsabilità per le caratteristiche della fornitura
- Art. 24 – Durata del contratto
- Art. 25 – Diritto di esclusiva
- Art. 26 – Addebito dei consumi
- Art. 27 – Lettura degli strumenti di misura
- Art. 28 – Determinazione dei consumi in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori
- Art. 29 – Tariffe
- Art. 30 - Fatturazione e pagamenti

## **CAPITOLO SESTO INFRAZIONI, PENALITA' ED ESENZIONI**

- Art. 31 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- Art. 32 – Indennità risarcitoria
- Art. 33 – Esenzioni

## **CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 34 – Normativa di rinvio
- Art. 35 – Foro competente
- Art. 36 – Efficacia del Regolamento

## CAPITOLO PRIMO GENERALITA'

### Art. 1

#### **Limiti per la distribuzione**

L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce l'acqua potabile nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque (proprietario dell'immobile, locatario, usufruttuario, comodatario) ne faccia richiesta.

Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

### Art. 2

#### **Modalità di erogazione della fornitura**

La fornitura di acqua potabile è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanate da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza.

## CAPITOLO SECONDO IMPIANTI

### Art. 3

#### **Impianti di distribuzione**

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate sul suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di cui il successivo articolo 4 e ne rimane proprietario.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.

Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore, in assenza di apposita autorizzazione scritta. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell'utenza, salvo casi di forza maggiore.

Qualora fosse richiesto l'allacciamento di una nuova utenza in località non ancora provviste di impianti di distribuzione, e facoltà dell'Ente, concedere l'estensione della condotta principale fino alla zona stessa e concorrere al suo insindacabile giudizio, alle spese per la costruzione della condotta, quando ciò sia giustificato da esigenze particolari, dalla utilità o dalla consistenza dei consumi delle utenze istituende.

In tali casi, da parte dei richiedenti dovrà corrispondersi al Comune, a fondo perduto, la somma che sarà fissata da parte dell'Amministrazione, previa apposita perizia da parte degli Uffici Tecnici.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di percepire uguale somma dagli eventuali ulteriori utenti che presentassero richiesta di allacciamento, fino alla concorrenza della spesa sostenuta per l'intervento.

Qualora infine la richiesta fosse formulata per località poste in zone periferiche, difficilmente raggiungibili e/o presentasse un limitatissimo interesse pubblico all'estensione della rete, per

scarsità e modestia delle utenze eventualmente istituibile, essa potrà essere accolta soltanto se, da parte del richiedente, venga assunto ogni onere per la posa delle condotte di distribuzione e per le spese di allacciamento.

Le condotte come sopra realizzate, resteranno comunque di completa proprietà comunale.

#### **Art. 4 Impianti di derivazione**

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione – condotte principali – fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura, sono a carico dell'utente. Le condutture poste in essere, diverranno però di proprietà del Comune, che ne controllerà la manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi a cura e spese dell'utente. In casi del tutto eccezionali, previa valutazione e parere tecnico favorevole, l'installazione delle condutture di derivazione potrà essere effettuata dal Comune, che avrà però il diritto di far pagare al richiedente le somme stabilite per l'allacciamento, in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche o provocate dall'utente, sono dovute le somme di cui al comma precedente.

Nel caso in cui a seguito di formale segnalazione del Comune, l'utente o gli utenti interessati non provvedano alla riparazione o sostituzione del tratto di condotta ( diramazioni d'utenza ) il Comune provvederà ad emettere Ordinanza di immediata esecuzione dei lavori necessari ed in caso di inadempienza dell'interessato nei tempi prescritti, procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile, all'applicazione dell'indennità risarcitoria amministrativa di cui all'art. 32 e all'esecuzione dei lavori in danno all'utente medesimo, fatti salvi eventuali altri adempimenti del caso.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti – purchè non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi – sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti esistenti in proprietà privata.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche delle tubazioni, dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle condotte ed al posizionamento del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie occorrenti ed inoltre dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato che per le parti in vista.

In caso di scavi o rotture del suolo pubblico, l'utente dovrà presentare apposita istanza all'ufficio Tecnico Comunale, volta ad ottenere la preventiva autorizzazione.

## **Art. 5** **Apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura restano comunque di proprietà del Comune; lo stesso provvede a mezzo di proprio personale specializzato alla manutenzione degli stessi, rivalendosi sull'utente che sarà tenuto al versamento dell'apposita tariffa stabilita per il nolo del contatore.

Il tipo ed il calibro degli stessi misuratori sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal personale addetto riportanti la dicitura "Comune di Brognaturo".

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza obbligo di preavviso, salvo il caso in cui gli stessi siano posti all'interno di abitazioni, per i quali sarà necessario concordare la data di intervento con l'utente.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio, se possibile tra proprietà pubblica e privata.

In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strade aperte al pubblico.

Per i fabbricati condominiali, i contatori, uno per ogni unità immobiliare, dovranno essere posti in un unico armadio al piano terra e contraddistinti con apposita targhetta riportanti il numero dell'interno a cui l'utente si riferisce.

Il Comune ha la facoltà di concordare con l'utente il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese di quest'ultimo, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso, non accessibile o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

Il Comune provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura.

Gli strumenti di misura posti in luoghi aperti, dovranno comunque essere protetti da apposito pozzetto o armadio. Il pozzetto non dovrà avere una misura inferiore a cm 50 x cm 50.

## **Art. 6**

### **Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura**

L'utente, a seguito dell'installazione diviene custode degli apparecchi del Comune collocati presso di se, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

Nel caso di guasto o comunque al verificarsi d'irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alla riparazione o sostituzione.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva o difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi .

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, sono eseguiti dal Comune , con oneri a carico dell' utente .

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

## **Art. 7**

### **Impianti interni**

L'impianto interno è costituito dalla parte d'impianto che sta a valle dell'apparecchio misuratore.

L'utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l'osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 05/03/90 e dalla prescrizioni stabilite dal Comune.

In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno .

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e /o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente consentita l'esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acque in serbatoi, la bocca di erogazione dell'acquedotto deve trovarsi in ogni caso al di sopra del livello massimo dei serbatoi.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Il Comune non risponde dei danni causati dall'acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

Il Comune, in casi particolari e tecnicamente giustificati, può autorizzare l'installazione di depuratori e riduttori di pressione centralizzati, prima dei contatori, a condizione che gli impianti siano muniti di by-pass per l'esclusione degli impianti medesimi in caso di anomalie di funzionamento o per manutenzione. Per i depuratori centralizzati che necessitano di lavaggio della resina, occorre l'installazione di un gruppo di misura sulle acque di scarico del depuratore stesso, munito di apposito contratto di utenza.

## **Art. 8**

### **Verifiche ed ispezioni – Diritto di accesso**

E' facoltà dell'utente chiedere verifiche del contatore, mediante presentazione di istanza in carta semplice, che dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della "Tassa Servizi" stabilita con apposita deliberazione di Giunta. Nel caso in cui a seguito di verifica il contatore dovesse risultare effettivamente non funzionante, l'importo pagato ai fini della tassa sui Servizi, verrà restituito all'utente.

E' considerato in buone condizioni il contatore i cui dati rientrano nel limite di tolleranza del +/- 5%.

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezione degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata, senza obbligo di preavviso.

Al personale del Comune, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o di indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

## CAPITOLO TERZO

### ALLACCIAMENTI

#### Art. 9

#### Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata all'ufficio Tecnico del Comune.

Il richiedente dovrà specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.

La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o la derivazione.

La richiesta dovrà essere corredata del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta dovrà inoltre essere allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa Comunale a riprova dell'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori.

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivo per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali somme per compartecipazione alle spese di allacciamento, diritti e spese contrattuali, depositi cauzionali), dovrà provvedere alla firma del contratto.

#### Art. 10

#### Preventivi

Le richieste di preventivi dovranno essere presentate all'ufficio Tecnico del Comune.

Sono tenuti a preventivazione i seguenti lavori:

- a) nuovi allacciamenti
- b) modifiche di impianto
- c) lavori in conto terzi

La validità del preventivo è fissata dal Comune e compare nell'avviso inviato all'utente; trascorso tale periodo il preventivo è da considerarsi scaduto.

L'utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere.

Col pagamento dell'importo precisato nel preventivo, l'utente ed il proprietario accettano e si assoggettano, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, compatibilmente con i propri programmi operativi, ma tenendo in debita considerazione l'esigenze del richiedente.

Qualora l'Ente per comprovati motivi non fosse in grado di adempiere in tempi ragionevoli all'esecuzione dei lavori preventivati, potrà concedere all'utente apposita autorizzazione all'effettuazione dei lavori attraverso tecnici privati, sempre sotto la supervisione di personale dell'UTC.

### **Art. 11 Rinuncia**

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, alla prosecuzione degli stessi, il Comune addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

### **Art. 12 Servitù**

L'utente concede l'appoggio e il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità dell'esecuzione.

La posa in opera delle condotte dovrà avvenire a minor danno del privato, con pagamento dell'indennità per frutti pendenti stabiliti dall'UTC e con idoneo preavviso notificato.

Venendo per qualsiasi ragione a cessare l'utenza, la servitù permane, intendendosi soddisfatto da parte del Comune, ogni onere relativo all'atto stesso ddi costituzione dell'utenza.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE**

#### **Art. 13 Bocche antincendio private**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Per la realizzazione delle condotte d'utenza antincendio, valgono le stesse disposizioni di cui al precedente art. 4 – L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

In caso di inadempienza il Comune ha diritto di applicare, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questo provveda a riapporre gli appositi sigilli.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

E' comunque facoltà dell'Ente, in caso d'incendio, provvedere alla chiusura di tutte le bocche di presa per i privati e di tutte le fontanelle pubbliche non necessarie allo spegnimento dell'incendio, senza dovere per ciò alcuna indennità agli utenti.

**Art.14**  
**Tariffe per bocche antincendio**

Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua; detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza ogni variazione tariffaria.

**Art. 15**  
**Cauzione per bocche antincendio**

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune e, ove si riscontrassero, per sanzionare l'irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

**Art. 16**  
**Attivazione e consegna**

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate.

CAPITOLO QUINTO

**IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

**Art. 17**  
**Condizioni e clausole regolanti l'utenza**

La condizione di utente è acquisita attraverso la stipula di apposito contratto, mediante scrittura privata, redatto in un unico originale, firmato dall'utente e dal responsabile di area. All'utente verrà rilasciata all'atto della stipula, copia autentica del contratto.

Ogni utenza è intestata a persone fisiche ovvero ai legali rappresentanti di enti e società.

Non sono consentite utenze collettive a più famiglie o gruppi conviventi, attraverso unico contratto e con un solo apparecchio misuratore del consumo di acqua.

In via del tutto eccezionale, da valutarsi caso per caso da parte del Responsabile Tecnico del Servizio Acquedotto, nelle case di non recente costruzione, comprendenti più unità abitative, ove non sia possibile la posa in opera di più contatori, può essere installato un solo apparecchio misuratore, con l'applicazione in sede di fatturazione, di tanti minimi contrattualmente stabiliti, quanti sono i nuclei familiari o convivenze che occupano lo stabile.

E' facoltà dell'Amministrazione, con apposito atto deliberativo, stipulare contratti per utenze a carattere diverso da quello domestico o commerciale, etc, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.

Esse, però, avranno esclusivamente carattere straordinario e/o temporaneo e potranno essere revocati in ogni momento, previo idoneo preavviso di almeno 15 gg., senza che da parte dell'utente possa formularsi reclamo di sorta.

L'Amministrazione non procederà alla stipula di contratti, quando la relativa richiesta non perverrà da parte del proprietario o del locatario munito di apposito contratto registrato di durata non inferiore a 3 anni.

#### **Art. 18**

##### **Destinatario ed uso della fornitura**

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza che occupa l'immobile entro il quale l'acqua deve essere utilizzata.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.

All'atto della stipula del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.

Egli elegge, agli effetti contrattuali, domicilio legale all'indirizzo ove ha luogo la fornitura dell'acqua. Qualora per sua comodità, l'utente indicasse un indirizzo di notifica diverso, ciò non diminuisce l'efficacia, in casi di contestazione, del domicilio legale di cui sopra.

#### **Art. 19**

##### **Cessione del contratto – Trasferimento nell'ambito del territorio Comunale**

L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.

Il Comune ha la facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

L'utente, in caso di trasferimento nell'ambito del territorio comunale, da una abitazione ad un'altra già fornita del servizio di acquedotto, ha l'obbligo di recarsi presso l'ufficio acquedotto per la stipula di un nuovo contratto, sul quale verranno trasferiti i diritti di allaccio ed il deposito cauzionale già pagati in sede di stipula del precedente contratto, salvo eventuali adeguamenti dovuti all'aumento degli stessi.

A seguito della morte dell'intestatario dell'utenza, qualora venga richiesta, per la stessa unità immobiliare la stipula di un nuovo contratto, da parte di un parente fino al secondo grado o del coniuge superstite l'interessato non dovrà né provvedere al versamento dei diritti di allaccio né costruire un nuovo deposito cauzionale, fatto salvo l'eventuale adeguamento degli stessi.

#### **Art. 20**

##### **Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio**

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono comunicare al Comune la disdetta del contratto a mezzo racc. A.R. presso lo sportello che rilascerà apposita ricevuta.

L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non adempirà a quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

#### **Art. 21** **Anticipo contrattuale**

All'atto della stipula del contratto di fornitura, o nel corso del contratto stesso il Comune richiede all'utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero in contanti.

L'ammontare dell'anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto e potrà essere adeguato nel corso del contratto stesso.

Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salvo le altre azioni per integrale recupero dei crediti stessi.

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.

Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha la facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Per gli allacci straordinari, temporanei od occasionali di cui l'art. 17 del presente Regolamento alla stipula del contratto verrà richiesto all'utente la costituzione di un deposito cauzionale d'importo proporzionale alle presumibili erogazioni all'utenza.

Anche tale deposito verrà restituito o conguagliato con l'ultima fatturazione, dopo la cessazione dell'utenza.

#### **Art. 22** **Oneri fiscali e vari**

Sono a carico dell'utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura. Qualora imposta, tassa o contribuzione presente e futura che dovesse gravare sulle concessioni o sui contatori sarà da considerarsi ad esclusivo carico dell'utente.

#### **Art. 23** **Responsabilità per le caratteristiche della fornitura**

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a carico fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze dell'Amministrazione, per riparazioni, modifiche o ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc. .

In tali casi l'utente non avrà diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né – in genere – per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

**Art. 24**  
**Durata del contratto**

Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l'utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale.

Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta scritta da una delle parti.

L'interruzione dell'utenza nel corso dell'anno, da qualsiasi motivo dipendente, non dà diritto ad alcun rimborso delle spese contrattuali.

La fatturazione cesserà con decorrenza dal mese in cui viene presentata disdetta del contratto.

**Art. 25**  
**Diritto di esclusiva**

L'utente riserva al Comune, nell'ambito delle reti di proprietà dello stesso, ai sensi dell'Art. 1566 e 1567 del C.C., l'esclusiva della fornitura.

**Art. 26**  
**Addebito dei consumi**

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

**Art. 27**  
**Lettura degli strumenti di misura**

La lettura degli strumenti di misura verrà effettuata con l'ordinaria periodicità, che potrà essere modificata nel corso del contratto.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni integrative.

L'utente ha l'obbligo di permettere al personale del Comune l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata o inviata al domicilio dell'utente, da recapitarsi all'Ufficio Acquedotto del Comune ogni anno.

Il Comune non risponde dell'impossibilità di rilevare la lettura e delle conseguenze derivanti, nel caso in cui il contatore sia posto in luogo non accessibile ed il letturista non possa materialmente accedervi.

Qualora, per comprovati gravi motivi da valutarsi volta per volta da parte del Funzionario Responsabile dell'Area, l'utente si sia trovato nella materiale impossibilità di fornire la lettura del contatore o di garantire l'accesso al personale del Comune, il consumo relativo può essere suddiviso nel numero di periodi corrispondenti a quelli di mancata lettura.

## **Art. 28**

### **Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori.**

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento del diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitata ad assistere alle verifiche in argomento. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritrarre i complessi stessi.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori. In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi calcolandoli sulla base della media degli ultimi 3 anni, o se questo non fosse possibile, mediante equi confronti con quelli verificatesi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

In ogni caso, non potrà essere fatturato, in ogni esercizio, un consumo inferiore al minimo garantito per le necessità domestiche di 120 mc. Annuì, in mancanza di elementi di riferimento quali la lettura del contatore.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

## **Art. 29**

### **Tariffe**

I criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe dell'acqua potabile sono di competenza del C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi).

Le tariffe vengono determinate con provvedimento della Giunta Municipale.

## **Art. 30**

### **Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione avverrà annualmente e riporterà i consumi dei 12 mesi precedenti relativi al periodo; il Comune può variarne la periodicità.

La rilevazione dei consumi durante l'anno, avrà luogo da parte del personale Comunale appositamente incaricato, nei periodi stabiliti dalla Giunta Comunale, rispettando possibilmente le stesse scadenze, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente.

Per i pagamenti effettuati entro i 30gg successivi alla data di scadenza indicata sulla fattura, non verranno applicati né indennità di mora né interessi di mora; dal trentunesimo giorno decorrente alla data di scadenza, verranno applicati sia l'indennità di mora pari al 10% che gli interessi di mora, conteggiati sino alla data del pagamento della fattura; dopo il 61 gg oltre agli interessi di mora verrà applicata l'indennità di mora pari al 20%. – Tale forma di riscossione avverrà tramite ruolo. –

Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture il Comune si riserva la facoltà di sospendere, previo invio di preavviso minimo di 20 gg, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.

In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito.

Il pagamento può essere rateizzato solo per importi superiori a € 150,00, previa presentazione di apposita istanza indirizzata all'Ufficio Acquedotto, in un numero massimo di 3 rate bimestrali, previa idonea valutazione delle condizioni reddituali del contribuente da parte del responsabile dell'area finanziaria.

All'importo delle singole rate verranno applicati gli interessi di legge. Il mancato pagamento di una delle rate comporterà la decadenza del beneficio concesso con conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

La riattivazione dell'utenza messa in mora, potrà essere effettuata solamente previo pagamento dei canoni scaduti e di ogni altro diritto, indennità o spesa ad essa inerente.

Si dovrà provvedere contemporaneamente al pagamento di nuovi diritti riallaccio e di nuove spese contrattuali.

## CAPITOLO SESTO

### INFRAZIONI, PENALITÀ ED ESENZIONI

#### Art. 31

#### Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;
- b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
- c) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
- f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
- g) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli articoli 5, 6, 7, 13, 15, 23, 26 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

In caso di violazione degli Articoli 6 e 26 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi ad esso erogati e risolverli di diritto.

#### Art. 32

#### Indennità risarcitoria

Per ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, quando il fatto non sia perseguibile penalmente, si farà luogo all'applicazione di una indennità risarcitoria da un minimo di € 52 (£ 100.700) ad un massimo di € 1550 (£ 3.001.220).

L'applicazione dell'indennità risarcitoria non impedisce all'Amministrazione di attivare contemporaneamente le procedure per la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto di cui all'Art. 31.

### **Art. 33** **Esenzioni**

La fornitura dell'acqua verrà effettuata gratuitamente nei seguenti edifici:

- Uffici Pubblici dipendenti dall'Amministrazione Comunale, per i quali esiste l'obbligo della fornitura dei locali da parte dell'Ente (Uffici Municipali, Edifici Scolastici, ecc.);
- Chiese Parrocchiali;
- Impianti sportivi di proprietà del Comune;

## **CAPITOLO SETTIMO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 34** **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art.35** **Foro competente**

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

#### **Art.36** **Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti del Comune.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia, anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

L'utente ha diritto di avere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.